

Punto FIOM CONTRATTO

News 12 | giugno 2010

INTESA SEPARATA UNIONMECCANICA, FIM E UILM UN ACCORDO INACCETTABILE

Aumenti mensili

Categoria	giugno 2010		marzo 2011		marzo 2012		febbraio 2013		totale	
	lordo	netto*	lordo	netto*	lordo	netto*	lordo	netto*	lordo	netto*
1	18,13	12,33	25,00	17,00	26,25	17,85	6,87	4,67	76,25	51,85
2	21,21	14,42	29,25	19,89	30,71	20,88	8,04	5,47	89,21	60,66
3	25,01	17,01	34,50	23,46	36,23	24,63	9,49	6,45	105,23	71,56
4	26,46	17,99	36,50	24,82	38,33	26,06	10,04	6,83	111,33	75,70
5	29,00	19,72	40,00	27,20	42,00	28,56	11,00	7,48	122,00	82,96
6	32,08	21,81	44,25	30,09	46,46	31,59	12,17	8,28	134,96	91,77
7	34,44	23,42	47,50	32,30	49,88	33,92	13,06	8,88	144,88	98,52
8	38,06	25,88	52,50	35,70	55,13	37,49	14,44	9,82	160,13	108,89
9	44,59	30,32	61,50	41,82	64,58	43,91	16,91	11,50	187,58	127,55

*per avere il reale netto in busta paga bisogna aggiungere le addizionali regionali e comunali e il sistema di detrazioni

1. E questa la chiamano difesa del potere di acquisto dei lavoratori!

- La durata dell'intesa separata del 3 giugno per i lavoratori dell'industria metalmeccanica minore è **di 40 mesi**, infatti la scadenza viene allungata **fino al 31 maggio 2013**;
- nei fatti viene realizzato un allungamento di ben 18 mesi rispetto a quanto previsto nel vigente Ccnl, che prevede la conclusione della vigenza contrattuale per il secondo biennio al 31 dicembre 2011, inoltre c'è un posticipo di 6 mesi anche rispetto alla scadenza degli aumenti previsti nell'accordo separato per le aziende aderenti a Federmeccanica;
- il tutto compensato con una «*mancia*» di 11 euro lordi al mese al 5° livello pari a 7,48 euro netti!

- Il nuovo sistema di regole sancito dagli accordi separati interconfederali non funziona nemmeno per coloro che lo hanno sottoscritto, che lo applicano con il criterio delle «**decorrenze variabili e a scorrimento**» tutto a discapito dei diritti e dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori;
- i dipendenti delle aziende aderenti a Unionmeccanica dovrebbero attendere fino a giugno 2013 per avere nuovi aumenti, e fino a gennaio 2013 per avere *l'eventuale* recupero di *eventuali* scostamenti rispetto a quanto percepito nel periodo da giugno 2010 fino a dicembre 2012. A decidere su questi eventuali recuperi sarà un comitato paritetico interconfederale sulla base dell'indice Ipc. Quindi la contrattazione di categoria non è più affidata alla titolarità primaria dei sindacati di categoria, ma consegnata a un livello confederale;
- **scompare qualsiasi riferimento al valore punto**, che nel Ccnl del 25 gennaio 2008 è stato fissato in 18,86 euro per gli aumenti contrattuali riferiti al periodo 1 febbraio 2010/31 dicembre 2011. In questo modo oltre all'allungamento di 18 mesi della decorrenza i lavoratori vengono privati di un parametro di riferimento certo che garantisce l'aumento dei salari adeguato a quanto realizzato fino a oggi nel sistema contrattuale dei metalmeccanici ancora in vigore: questo vuol dire pianificare l'abbassamento del potere d'acquisto dei lavoratori!
- **l'una tantum, pari a 116 euro lordi** al 5° livello, verrà erogata in due tranches di pari importo (58 euro) a giugno e a settembre 2010, tuttavia non verrà erogata ai lavoratori per tutti i periodi di cassa integrazione di durata superiore ai 15 giorni mensili effettuati dal 1° febbraio al 31 maggio 2010, così come non verrà erogata a coloro che hanno usufruito nello stesso arco di tempo dei periodi di congedi parentali, aspettative non retribuite e servizio militare; una scelta grave e inaccettabile sia per l'ingiusta penalizzazione dei lavoratori in cassa integrazione, sia per la grave discriminazione nei confronti di lavoratrici e lavoratori con figli piccoli, **contravvenendo ai più basilari principi della parità di trattamento e di solidarietà!**
- i **195 euro dell'elemento perequativo** saranno dati solo da gennaio 2011, lasciando quindi scoperto tutto il 2010.

2. Contrattazione territoriale riservata ai soli sindacati che hanno firmato l'accordo separato. Esproprio della titolarità negoziale delle Rsu!

- Con l'intesa separata viene sperimentata una nuova modalità di contrattazione di secondo livello, a livello territoriale, secondo il principio della non sovrapposibilità dei cicli negoziali, che vuol dire che le singole imprese saranno libere di scegliere se aderire o meno agli **accordi territoriali che**, in tal caso, **sostituiscono gli accordi aziendali**;
- la **contrattazione territoriale** è però **riservata ai soli sindacati firmatari dell'intesa separata**, realizzando con ciò una intollerabile espropriazione delle Rsu del loro ruolo contrattuale ed escludendo preventivamente la Fiom, sindacato di gran lunga maggioritario nelle aziende Unionmeccanica, dalla titolarità negoziale per il livello territoriale; una pretesa inaudita quanto arrogante che vorrebbe affermare un sistema chiuso di relazioni sindacali e la pratica degli accordi separati come unica possibilità per la contrattazione decentrata;
- secondo questo schema le imprese potrebbero rifiutarsi di negoziare a livello aziendale, affermando di preferire l'adesione ai contratti provinciali i cui contenuti sono appannaggio esclusivo di organizzazioni minoritarie o addirittura non presenti nelle aziende che poi applicherebbero questi medesimi contratti;
- l'abolizione di qualsiasi livello di rappresentanza e democrazia sindacale è cosa fatta anche a livello di contrattazione articolata! **La Fiom metterà in atto tutte le azioni sindacali e giudiziali per affermare la nullità di tale principio e difendere il diritto delle Rsu alla negoziazione di secondo livello;**

- inoltre, come prevedibile, la contrattazione territoriale viene vincolata a un sistema di **sterilizzazione del conflitto** (sei mesi durante i quali non si possono fare scioperi) oltre che di un periodo di cosiddetta non sovrapposibilità con la contrattazione nazionale di altri sei mesi. Ciò vuol dire che questa fantomatica contrattazione territoriale non potrà partire prima del 1° gennaio 2011, e prima di giugno 2011 dello stesso anno non potranno essere proclamate azioni di sciopero a sostegno delle piattaforme territoriali;
- come per la contrattazione aziendale è prevista **la possibilità di negoziare esclusivamente salario variabile**, legato a obiettivi che sono compresi nella legislazione che ne permetta la detassazione e decontribuzione. Quindi sarà il Governo a stabilire gli ambiti entro cui si potrà esercitare la contrattazione del salario aziendale e territoriale. La commissione istituita dall'intesa separata, che dovrebbe definire entro il 31/12/2010 le linee guida per la contrattazione aziendale e territoriale, non potrà infatti che assumere come vincoli i criteri indicati nei decreti ministeriali e dagli accordi separati a livello confederale.

3. Quale difesa dei diritti?

- **Contratti a termine.** Così come già avvenuto nell'intesa separata di Federmeccanica viene modificata la disciplina inserendo la regolazione per le attività stagionali a partire da 1° settembre 2010. Si prevede che l'intensificazione dell'attività produttiva fino a sei mesi all'anno sia da considerarsi attività stagionale, quindi ai lavoratori assunti per tali stagionalità non spetterà più il diritto alla stabilizzazione previsto nel Ccnl del 25 gennaio 2008, ma solamente il diritto a essere richiamati con altri contratti a termine.

- **Part time.** Viene modificata la disciplina a partire dal 1° febbraio 2012, ma è previsto che accordi aziendali possano prevederne l'adozione anticipata. Nei fatti il part time diventa uno strumento funzionale alla flessibilità della prestazione. Viene cancellato il diritto per lavoratrici e lavoratori interessati a optare per la distribuzione degli orari con modalità non flessibili, così come il diritto di recesso dagli stessi. L'assenso alle clausole flessibili viene dato una volta per tutte all'atto della stipula del contratto di part time e non volta per volta rispetto alle diverse richieste aziendali come è garantito dall'attuale Ccnl.

- **Fondo di sostegno al reddito.** La norma è ancora più pasticciata e ambigua di quella già pessima inserita nell'intesa separata con Federmeccanica. Infatti si prevede che le aziende effettuino un versamento pari a 2 euro al mese per ciascun lavoratore per il 2011 e il 2012, a gennaio successivo per ciascun anno (quindi a gennaio 2012 e gennaio 2013). Tuttavia non è specificata né la finalità, né il contenitore entro cui tali somme andranno versate, né tantomeno i criteri in base ai quali i lavoratori avranno diritto a usufruirne.

Viene istituita una commissione paritetica che lavorerà fino al 31/12/2012 per valutare come queste somme possano essere gestite all'interno di enti bilaterali confederali già esistenti (Fondapi o Enfea), creando in tal modo non poche incongruità con le finalità, la composizione e lo statuto degli stessi. Si tratta infatti di enti bilaterali che non prevedono nei loro interventi e statuti iniziative di sostegno al reddito, inoltre vedono la partecipazione di tutti i sindacati confederali negli organismi e non si vede come potrebbero essere finalizzati alla gestione di fondi derivanti da accordi che la Cgil non ha condiviso.

Inoltre, come per Federmeccanica, l'avvio del fondo è subordinato al fatto che il Governo assicuri alle somme destinate ad esso gli stessi benefici fiscali e normativi attualmente previsti per i premi di risultato. In mancanza di tale decisione del Governo è già previsto che i fondi vengano utilizzati per altre finalità (ma non si dice quali!).

- **Salute e sicurezza.** Si peggiora anche quanto è stato sottoscritto nell'accordo separato con

Federmeccanica, in quanto viene recepita integralmente l'ideologia del ministro Sacconi, presente nel d.lgs. 106/09 correttivo al d.lgs. 81/08 (Testo unico) che tende a scaricare sui lavoratori e sugli Rls la responsabilità sulla sicurezza e sulla tutela della salute in pari misura alle responsabilità del datore di lavoro. Ciò è totalmente esplicitato nei paragrafi A e C. Si ridimensiona e si snatura anche la funzione del documento di valutazione dei rischi, che diventa solo un impegno delle aziende al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e si accetta nel contempo la volontà delle imprese per l'esclusivo uso interno del dvr. Si riconsiderano le modalità di costituzione degli Rls che potranno anche essere designati e non eletti non rispettando, in questa maniera, quanto previsto anche dal Testo unico.

- **Diritto allo studio e educazione linguistica per i migranti.** Solamente a partire dal 1° gennaio 2012 sono concesse ulteriori 40 ore per i lavoratori che frequentano corsi per il conseguimento del diploma di scuola media superiore, per non più di tre anni consecutivi. Tale condizione è però vincolata alla costituzione di una commissione che dovrà lavorare entro la fine della vigenza contrattuale alla revisione completa del capitolo diritto allo studio. La volontà di Unionmeccanica al tavolo è stata chiara: le 40 ore aggiuntive sono subordinate a un restringimento dei permessi per esami per gli studenti universitari. Quindi un allargamento di diritti dalla coda avvelenata, che porterà il restringimento di altri diritti.

Infine la parte relativa alla formazione linguistica dei migranti è una vera presa in giro in quanto c'è solo «la verifica della possibilità» del Fapi di dar vita a corsi finalizzati all'insegnamento della lingua italiana ai lavoratori stranieri, così come la realizzazione di materiale in inglese e francese è subordinato alla verifica delle risorse disponibili. **Solo buone parole e nessun impegno reale!**

- **Apprendistato professionalizzante.** Nell'intesa separata si prevede il recepimento degli accordi interconfederali in materia e la costituzione di una commissione composta dai sindacati stipulanti per definirne nel dettaglio testi e norme applicative. Anche in questo caso si è creato un pasticcio perché l'intesa separata si trova a recepire un accordo unitario, affidando invece ad una commissione composta dai soli soggetti stipulanti l'intesa separata la titolarità di definirne le norme di recepimento. Inoltre, l'accordo ha il piccolo difetto di non aver tenuto in considerazione che il 10 maggio 2010 è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che rimette in discussione la facoltà di procedere per l'apprendistato a una formazione solamente aziendale, riaffermando in materia il ruolo primario delle Regioni, rimettendo in discussione quindi quanto contenuto nella Legge 133/2008 e negli accordi interconfederali intervenuti successivamente alla emanazione di essa.

4. Quota contratto

Fim e Uilm anche in questo caso non hanno rinunciato a chiedere ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota contratto di 30 euro!

Questa è la loro democrazia: il diritto al voto sui contratti è negato, ma lavoratrici e lavoratori non iscritti sono soggetti riconosciuti quando devono versare soldi al sindacato, per un accordo che non hanno potuto discutere e votare. Alla vergogna non c'è mai fine!

Questo accordo disastroso è stato sottoscritto da Fim e Uilm sotto dettatura della Confapi. La Fiom è orgogliosa di non averlo firmato e agirà a tutti i livelli per rendere inefficaci tutti i danni che esso porta alle lavoratrici e ai lavoratori